



Palermo, 25 ottobre 2004

Capitalia S.p.a.
Via Minghetti, 17
00187 Roma

Banco di Sicilia S.p.A.
V.le Generale Magliocco, 1
90138 Palermo

Capitalia Informatica
Via A. Specchi, 16
00186 Roma

E, per conoscenza:

Segreteria Nazionale FABI

Associazione Bancaria Italiana
P.zza del Gesù, 49

Oggetto: Vs. comunicazione in data 20.10.2004, pervenuta il successivo 21.10.2004, ai sensi dell'art. 47, Legge 29.12.1990, n. 428 e degli artt. 14 e 18, CCNL 11.7.1999.

In data 21.10.2004 è pervenuta alla scrivente Rappresentanza Sindacale Aziendale la nota in oggetto con cui viene data informazione, ai sensi dell'art. 47, Legge n. 428/90 e degli artt. 14 e 18, CCNL 11.7.1999, del trasferimento – da attuarsi entro il prossimo dicembre 2004 - di specifici rami d'azienda della Banca di Roma S.p.A., del Banco di Sicilia S.p.A. e di Bipop Carire S.p.A. a favore della neocostituita Capitalia Informatica S.p.A.

Si prescinde in questa sede dall'affrontare il merito dell'operazione di trasferimento, sulla quale tuttavia fin d'ora si esprimono le massime riserve e le più ferme contestazioni, apparendone evidenti i fini elusivi e tendenziosi nonché l'insussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme.

Sotto l'aspetto procedurale, alla cui esclusiva trattazione è destinata la presente nota, si contesta l'*iter* individuato dagli Istituti datoriali, in particolare dovendosi escludere l'applicabilità alla fattispecie delle procedure disciplinate dagli artt. 14 e 18 del CCNL 11.7.1999. Infatti:

- 'art. 14 del CCNL si applica ai casi di "rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni" che riguardino una singola azienda;

- il successivo art. 18 concerne invece la medesima ipotesi di “*rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni*” che tuttavia “*coinvolgono una pluralità di aziende facenti parte del medesimo gruppo*”.

E' di tutta evidenza che le procedure disciplinate dalle due disposizioni sopra indicate riguardino ipotesi generiche, giuridicamente indefinite e, soprattutto ed in ultima analisi, distinte da quella del trasferimento d'azienda o di rami d'azienda.

La ristrutturazione o la riorganizzazione aziendale prescindono da negozi di cessione di rapporti giuridici, quali il trasferimento d'azienda o di rami d'azienda; viceversa, il trasferimento d'azienda o di rami d'azienda non implica necessariamente alcuna ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

A conferma di quanto precede, si osserva che lo stesso art. 14, dopo aver descritto la procedura informativa e consultiva da seguirsi tra datore e OO.SS. nel caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, dispone (comma 6°) che “*nella ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate*”: sia applica, quindi, l'art. 47, commi 1° e 2°, Legge 29.12.1990, n. 428, che concerne, per l'appunto, l'ipotesi del trasferimento d'azienda e quindi, per la parificazione operata dall'art. 2112 cod. civ., anche quella del trasferimento di rami d'azienda.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la scrivente rappresentanza sindacale, nell'interesse dei propri rappresentati:

- **respinge e rifiuta espressamente la richiesta di confronto ex art. 18 formulata nella nota 20.10.2004;**
- **diffida gli Istituti in indirizzo dall'operare indebite ed elusive commistioni tra il procedimento regolamentato dall'art. 47, Legge n. 428/90 e quelli indicati dagli artt. 14 e 18 del CCNL;**
- **invita gli Istituti medesimi a voler correttamente avviare l'iter informativo e consultivo con le OO.SS., secondo i tempi e le modalità prescritti dall'art. 47, commi 1° e 2°, Legge 29.12.1990, n. 428 e con i soggetti ivi designati;**
- **sollecita l'integrale adempimento da parte di essi Istituti dell'obbligo informativo sugli stessi gravante e a tal fine denuncia la carenza, la contraddittorietà e l'elusività delle notizie contenute nella nota 20.10.2004, sotto ognuno degli aspetti e dei profili contemplati dal citato art. 47;**
- **diffida ancora gli Istituti dal concludere o solo avviare trattative con i singoli lavoratori occupati nei rami d'azienda trasferiti;**
 - **avverte gli Istituti stessi che, in difetto di tempestivo e concreto riscontro alle presenti richieste, i successivi atti e comportamenti saranno considerati dalle scriventi rappresentanze come condotta antisindacale, in quanto tendenti a prevaricare i diritti e le prerogative sindacali, ivi compresi l'esercizio del diritto di sciopero, e come tali saranno perseguiti nelle competenti sedi di Giustizia.**



R.S.A. BANCO DI SICILIA AMM.NE CENTRALE

R.S.A. BANCO DI SICILIA U.S.D.L.A.

ORGANO DI COORDINAMENTO RSA BANCO DI SICILIA